

Divieto di introduzione di armi nelle Oasi di protezione della fauna

Domanda: Vorrei conferma, in merito al divieto di introdurre armi da caccia in una riserva naturale così come da sentenza del 20 giugno 2008 n.25215, se nella fattispecie rientrano anche le oasi permanenti di protezione faunistica e di conseguenza il sequestro dell'arma.

Risposta: *(a cura dell'Avv. Valentina Stefutti)* per le problematiche di ordine generale, si rinvia agli articoli pubblicati in argomento su questo sito, tra cui, da ultimo, la nota alla sentenza della III Sezione della Corte di Cassazione Penale Cass. pen. III 16 settembre 2008 n.35393.

Tanto premesso, nessun dubbio in ordine all'applicabilità del divieto può evidentemente sorgere laddove le Oasi di Protezione siano individuate, ovvero ricadano all'interno di aree naturali protette, comunque classificate.

Peraltro, anche in caso contrario, alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale del concetto di esercizio venatorio, da intendersi in senso amplissimo, ben può ritenersi che l'introduzione di armi all'interno delle Oasi di protezione sia vietata ai sensi dell'art.21 lett.c) della legge n.157/92, e, per gli effetti sanzionabile ai sensi del successivo art.30, comma 1 lett.d).

Secondo una diversa interpretazione, meno formale, le armi nelle Oasi possono essere trasportate scariche e in custodia, annoverandosi tali aree tra quelle contemplate dall'art.21 lett.g) della L.157/9 ("altre zone in cui è vietata l'attività venatoria").

Valentina Stefutti

Publicato il 29 settembre 2008

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.